



**COMUNE DI VOLANO**  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Via Santa Maria, 36  
38060 VOLANO (TN)  
Tel. 0464 411250 Fax 0464 413427  
e-mail: info@comune.volano.tn.it - PEC: comune@pec.comune.volano.tn.it  
C.F. 00369340229

<b>DETERMINAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA</b>	<b>N. 02</b>	<b>DI DATA 26.01.2022</b>
---	--------------	---------------------------

**OGGETTO:** Acquisto nr. 1 dispositivo distruggidocumenti .

CUP N. //	CIG. N. ZC634E3712
-----------	--------------------

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 12 aprile 2021 con la quale sono stati approvati il DUP 2021-2023, lo schema del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023, e la nota integrativa;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio 2021-2023 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 68 di data 15 aprile 2021;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 37 di data 25 novembre 2014;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 046 di data 29.11.2021 e ss.mm.;
- il Regolamento organico del personale dipendente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 26 marzo 2002 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 4 giugno 2018;
- il Regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 03 giugno 2020;

- il Regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 03 giugno 2020;
- Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal primo gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n.16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;
- Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione n. 2 del 13 gennaio 2022 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 2022 assegnazione delle risorse ed affidamento delle responsabilità gestionali contabili ai rispettivi responsabili di area/servizio”.

Precisato che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del del Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze, come evidenziato nel retro della presente determinazione,

## **ASSUME**

la seguente determinazione.

Relazione.

Occorre per esigenze dell'ufficio ragioneria e segretaria un apparecchio distruggi documenti. In particolare si necessitava di un apparecchio a caricatura automatica, a tal fine si è richiesto alla ditta Myo spa con sede a Poggio Torriana (RN) la loro migliore offerta, pervenuta in data 5 gennaio 2022 prot. n.58 nel quale proponeva due modelli uno al costo di euro 490 oltre Iva a termini di legge e uno ad euro 290 oltre iva a termini di legge.

Ritenendo più rispondente all'esigenze dell'ufficio il modello al costo di euro 290,00 e verificato che il prezzo richiesto è congruo con analoghi modelli sul mercato elettronico provinciale alla data del 14 gennaio 2022.

Fatto presente che quando il valore contrattuale non eccede € 47.000,00, è consentito, dall'art. 21, comma 4 della L.P. 23/90 e ss.mm.i., il ricorso alla trattativa privata diretta con la ditta ritenuta idonea,;

Rilevato che la proposta tecnico economica della ditta summenzionata soddisfa appieno l'esigenza dell'amministrazione comunale, è rispettato il principio di economicità in quanto è congrua rispetto al valore di mercato e l'operatore economico è qualificato e idoneo a rendere la prestazione richiesta sempre nel rispetto dei termini e delle condizioni concordate e, valutato, pertanto, che nulla osta provvedere all'aggiudicazione provvisoria del servizio in parola;

Rilevato che ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e ss.mm. per l'acquisto di beni e servizi non compresi nelle convenzioni quadro stipulate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC), i comuni possono derogare dall'obbligo di utilizzo degli strumenti del mercato

elettronico provinciale gestito dalla medesima agenzia o, in mancanza di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP Spa o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente, ferma la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00.- Euro;

Si fa altresì presente che in accordo con quanto disposto dalla delibera della Giunta provinciale n. 307 del 13 marzo 2020 la quale dispone *“Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, nel caso di affidamento diretto di servizi e forniture (contratti di importo non superiore a quello indicato dall'art. 21, c. 4, l.p. 23/90), l'amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione quando, nel corso dell'anno civile ( 1 gennaio-31 dicembre ), la sommatoria dei singoli affidamenti non superi l'importo indicato nell'art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/1990 ( 4 7. 0 00 euro)”* la ditta Myo spa non è stata oggetto di affidamenti superiore al valore di 47.000,00;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con il sistema dell'affidamento diretto, per le motivazioni sopraesposte;

Dato atto che ai sensi della normativa vigente in materia di contratti:

- il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale;
- il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura;

- la Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dall'appalto siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;

Acquisita in data la dichiarazione di possesso dei requisiti generali a contrarre con la pubblica amministrazione prot. n. 614- del 18 gennaio 2022.

Accertato la regolarità del Durc (Numero Protocollo INAIL\_29464001 Data richiesta 03/10/2021 Scadenza validità 31/01/2022) verificata in data 18 gennaio 2022 l'assenza di annotazioni riservate Anac;

Dato atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 de D.Lgs 50/2016 si procederà alla risoluzione del contratto in essere per l'affidamento in parola ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e all'applicazione di una penale in misura pari al 20% del valor e del contratto, e dato atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 de D.Lgs 50/2016 si procederà alla risoluzione del contratto in essere per l'affidamento in parola ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

Visto il par. 4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede espressamente che: *“In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia*

*provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103”;*

Visto l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i che prevede espressamente che: “È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”;

Per la prestazione in parola non si procede a richiedere la cauzione definitiva in quanto trattasi di negoziazione con la ditta interpellata condotta con procedura semplificata, la cui spesa è contenuta entro la soglia di euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 6, della L.P. n. 23/1990, ed il cui corrispettivo verrà liquidato in unica soluzione ad avvenuta regolare esecuzione della prestazione.

In merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 il codice riferito alla presente procedura è: CIG ZC634E3712;

## **DETERMINA**

1. di affidare la fornitura di n. 1 1 distruggi documenti alla Myo Spa con sede a Poggio Torriana (RN) nei termini di cui alla proposta (prot. n. 58 del 5 gennaio 2022) agli atti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27, co. 2, lett. a) della L.P. 2/2016 e ss.mm.ii., per una spesa stimata in 290,00.- (oltre IVA), come meglio espresso in premessa. In relazione a tali prestazioni verrà applicato il prezzo offerto dall'operatore economico e accettato dall'Amministrazione con la sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura;
2. di precisare che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al presente contratto è assegnato il codice CIG ZC634E3712; Parimenti l'affidatario si obbliga, nell'esecuzione del servizio, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti approvato dall'Amministrazione comunale e disponibile sul sito istituzionale del Comune. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 353,80.- (IVA compresa) alla Missione 01- Programma 02 - Titolo 1 - Macro Aggregato 03 (cap. 150010);
4. di dichiarare che l'obbligazione indicata al precedente punto diventa esigibile al 31.12.2022;

5. di perfezionare il contratto mediante scambio di lettera commerciale secondo gli usi del commercio;
6. di dare atto che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale;
7. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze, ai sensi del Regolamento di contabilità;
8. di dare atto, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Giusi Antonella La Spina

---

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento di contabilità, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

#### **IMPEGNI**

<b>Importo Euro</b>	<b>Cap.</b>	<b>Piano dei conti finanziario - U</b>				<b>Missione</b>	<b>Progr.</b>	<b>Comp.</b>	<b>Impegno n.</b>
<b>353,80.-</b>	<b>150010</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2022</b>

*VISTO CONTABILE DI DATA 25.01.2022*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RAGIONERIA E FINANZE**

Luisa Zamboni

---